

A.S.P Città di Piacenza

Capitolato speciale dell'assicurazione della Responsabilità Civile

LOTTO 1 – CIG.....⁶⁸⁰⁷⁶⁴⁶⁷³¹

Durata del contratto

Dalle ore 24 del: 31.12.2016
Alle ore 24 del: 31.12.2019

Scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo

Alle ore 24 di ogni: 31.12

Definizioni:

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
COMMITTENTE	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
COMPAGNIA	L'impresa Assicuratrice.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante.
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico conseguente a lesione o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il conseguente danno morale.
DANNO MATERIALE	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
FATTURATO	l'importo dei volumi d'affari conseguiti da tutti gli assicurati coperti dalla presente polizza nel periodo di validità dell'assicurazione, al netto di (salvo diversa contrattulizzazione fra le parti): <ul style="list-style-type: none">• fatturazione tra gli assicurati (intercompany);• IVA o equivalenti imposte locali
FRANCHIGIA/SCOPERTO	L'importo/percentuale prestabiliti che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
INQUINAMENTO AMBIENTALE	Contaminazione di acqua e /o aria e/o suolo e/o sottosuolo a seguito dell'azione di qualsiasi sostanza, emessa, scaricata, dispersa, posata o in qualsiasi modo propagatasi da qualsiasi edificio, struttura, macchinario, strumentazione o gruppo di essi utilizzati dall'assicurato.
INTRAMOENJA	Erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale, di ricovero, di day hospital e/o day surgery in regime di attività libero professionale debitamente autorizzata dall'Assicurato/Contraente.
MEDICO DIPENDENTE	<ol style="list-style-type: none">1. Personale medico con contratto di lavoro subordinato.2. Medico 'strutturato' con rapporto libero professionale purché inserito nominativamente nell'organico per l'accreditamento al S.S.N., con il quale intercorre un rapporto di lavoro (a contraenza dell'ente assicurato) fondato su collaborazione coordinata e continuativa, definito a mezzo di contratto individuale di lavoro coerente, ai fini normativi, con accordi collettivi stipulati dall'Associazione di categoria e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative del settore.

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione di Responsabilità Civile

MEDICO

NON DIPENDENTE Medico che non rientra nella precedente definizione di “medico dipendente”.

POLIZZA E/O CERTIFICATO

DI APPLICAZIONE Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO La somma dovuta alle Compagnia.

PRESTATORI DI LAVORO Tutte le persone fisiche (compresi i medici dipendenti ed i medici non dipendenti), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

Sono inoltre considerati “prestatori di lavoro”:
O gli spécializzandi, i borsisti, i tirocinanti, gli allievi per Il rilascio del diploma universitario e O.T,A - A.S.A. I.P., quando operano sotto la diretta responsabilità dell'Assicurato/Contraente nell'ambito delle strutture aziendali.

SINISTRO R.C.T. La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione,

R.C.O. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO IN SERIE Più richieste di risarcimento pervenute all'assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO – ATTIVITA' ASSICURATA

La garanzia è Operante per quanto previsto dall'Art. 17 (oggetto dell'assicurazione) in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale integrata da quanto previsto dallo statuto e successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte anche regionale, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, sia per fatto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge, a condizione che l'attività venga svolta in conformità a quanto previsto dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia. Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, connesse e collegate comunque ed ovunque svolte nessuna esclusa né eccettuata. Per ogni singola applicazione alla presente polizza convenzione saranno operanti i seguenti massimali

MASSIMALI ASSICURATI

R.C.T.

Euro 5.000.000,00	per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all'anno e per ogni sinistro con il limite di:
Euro 5.000.000 ,00	per ogni persona
Euro 5.000.000 ,00	per danni a cose e/o animali

R.C.O.

Euro 5.000.000,00	per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all'anno e per ogni sinistro con il limite di:
Euro 5.000.000,00	per ogni persona

Qualora un sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e quella R.C.O., la massima esposizione della Società sarà pari ad € 5.000.000,00.=

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio a prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

ART. 3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

— del **fatturato**.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, li nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione di Responsabilità Civile

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi del Codice Civile.

ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio fa Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI E OPERATIVITA' A SECONDO RISCHIO

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Compagnia di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. L'Assicurato ha tuttavia l'obbligo - se ne è a conoscenza - di farlo in caso di sinistro ai sensi dell'art. 1910, 20 comma C.C.. In tal caso la presente copertura opererà a 1° rischio per l'eccedenza dei massimali dell'altra assicurazione.

ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 CC.).

Il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

L'Assicurato/Contraente indicherà in sede di denuncia alla Compagnia sia la data in cui si è verificato il fatto, sia quella in cui sia venuto per la prima volta a conoscenza della richiesta di risarcimento o dell'avvio di inchiesta da parte dell'Autorità competente.

ART. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

ART. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione di Responsabilità Civile

ART. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, devono essere fatte, direttamente alla Compagnia o all'Agenzia o tramite il Broker al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, telex, telefax o altra valida forma scritta.

ART. 13 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza certificato per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sia, in via esclusiva, quella del Foro di Piacenza. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione dell'ASP le decisioni in ordine all'esecuzione dello svolgimento dell'appalto.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 16 - DISDETTA PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia e l'Assicurato, hanno facoltà di recedere dalle singole coperture non prima della scadenza annuale e con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata.

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività descritte nel certificato di polizza, comprese quelle complementari ed accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'assicurato e/o da fatto doloso o colposo commesso dai propri "prestatori di lavoro" addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione nonché da persone delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge; la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti, salvo quanto previsto dal successivo punto B.2 - medici non dipendenti -.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

In caso di danno erariale causato da colpa grave del dipendente, la Compagnia Assicuratrice gestirà il sinistro sino alla decisione definitiva della Corte dei Conti.

Il danno erariale, accertato come tale dal Giudice Contabile, non sarà risarcibile; sarà invece risarcibile ogni altro danno.

A. PRECISAZIONI DI GARANZIA

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche i danni derivanti:

1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione di Responsabilità Civile

- smontaggio degli stand;
- 2) dall'esistenza della mensa aziendale;
 - 3) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
 - 4) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
 - 5) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate, le insegne, i cartelli e gli striscioni;
 - 6) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
 - 7) dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda;
 - 8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
 - 9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
 - 10) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
 - 11) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
 - 12) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
 - 13) a veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell' Ente assicurato. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere,
 - 14) da danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiale;
 - 15) dalla organizzazione, negli insediamenti assicurati, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni;
 - 16) dalla organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni culturali in genere; sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato;
 - 17) dalla proprietà e conduzione di area per decollo ed atterraggio di elicotteri;
 - 18) da fatti cagionati da terzi (es. visitatori, utenza, ecc) di cui l'assicurato debba risponderne.
 - 19) furto, sottrazione, distruzione o deterioramento di cartelle cliniche analisi e documentazione sanitari in genere.

Qualora le attività e servizi sopradetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente assicurazione opera esclusivamente a favore dell'Assicurato in qualità di committente, restando comunque esclusa ogni responsabilità diretta dell'appaltatore e ferme le delimitazioni di cui al successivo art. 4.

B. ULTERIORI GARANZIE OPERANTI:

1. Responsabilità dei prestatori di lavoro

Fermo quanto previsto all'art. 4 lett. h), l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente (con la sola esclusione dei medici non dipendenti), per danni conseguenti a fatti colposi verificatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- alle persone considerate "terzi" (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
- agli altri prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia RCO.

La garanzia è operante per i "prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato che esplica le proprie mansioni presso altre Case di Cura, Cliniche, Aziende Sanitarie od Ospedaliere sulla base di convenzioni stipulate col le suddette altre Case di Cura, Cliniche, Aziende Sanitarie od Ospedaliere o che, per aggiornamento obbligatorio, viene comandato presso Amministrazioni Pubbliche o altre imprese private, in Italia o all'estero, comunque nei limiti territoriali previsti in polizza.

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione di Responsabilità Civile

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei “prestatori di lavoro” nella loro qualità di Responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni.

La presente garanzia non è valida per i prestatori di lavoro “medico non dipendente” di cui al successivo punto E3 2.

2. Medico non dipendente

Premesso che il Contraente/Assicurato può avvalersi anche dell'opera di prestatori di lavoro “medico non dipendente” (vedasi la relativa definizione), e fermo quanto previsto all'art. 4 lett. h) si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto degli stessi per danni da essi arrecati a terzi (entro il limite del massimale R.C.T., ed escluso comunque il Contraente/Assicurato) o agli altri “prestatori di lavoro” dell'Assicurato (nel limite del massimale R.C.O.) nello svolgimento delle proprie mansioni per conto e nell'interesse del Contraente/Assicurato.

In ogni caso la garanzia non si estende alla Responsabilità Civile Personale dei medici non dipendenti, riservandosi la Compagnia facoltà di rivalsa nei loro confronti.

C. FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

Relativamente ad ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'Assicurazione è prestata con una franchigia pari a Eur 500,00.

ART. 18 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da “prestatori di lavoro” di cui il medesimo si avvalga, addetti alle attività per cui è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla definizione di “prestatori di lavoro” per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende o Enti.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:
- qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, o stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

L'Assicurazione di cui al presente articolo è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 5.000,00= per ciascun danneggiato; tale franchigia non si applica per quanto previsto dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 19 - PERSONE CONSIDERATE TERZI.

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di “prestatori di lavoro”, sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione di cui all'art. 1, lett. A);
- b) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione di Responsabilità Civile

c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o revisore dell'Assicurato) ed i loro prestatori di lavoro o addetti.

d) i singoli volontari sono considerati terzi per danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.Penale. tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale RCO per sinistro che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento per danni provocati dai volontari di cui essa debba rispondere. Ai fini dell'identificazione dei volontari si farà riferimento ad apposito elenco cartaceo nel quale la l'Ente assicurato si obbliga ad iscrivere in ordine cronologico ciascun volontario prima dell'inizio delle attività da svolgere e a farlo da questi sottoscrivere. Si precisa che è condizione essenziale, ai fini della validità della garanzia, che l'Ente tenga regolarmente aggiornato tale elenco. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente s'impegna a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 20 - DELIMITAZIONI.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.;

- 1) il legale rappresentante del Contraente. Il medesimo è tuttavia considerato terzo relativamente ai danni subiti in qualità di utente delle prestazioni sanitarie erogate dal Contraente/Assicurato;
- 2) i prestatori di lavoro del Contraente limitatamente ai rischi di cui all'art. 2 delle presenti "Norme"(RCO);
- 3) altre persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 3 delle presenti "Norme".

Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- d) cagionati da lavori di riparazione, manutenzione o posa in opera o da opere o installazioni in genere dopo 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) di natura estetica o fisionomica conseguenti ad interventi di natura estetica;
- h) conseguenti allo svolgimento di attività professionali mediche non funzionali o comunque non direttamente connesse all'attività di gestione di RSA e /o centro riabilitativo.

L'assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:

- i) da malattie professionali;
- j) da detenzione o impiego di esplosivi;
- k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare);
- l) da implantologia di prodotti/impianti che prevedono l'utilizzo di silicone in forma liquida/gelatinosa;
- m) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- n) da amianto;
- o) da attività di sperimentazione ("Clinical Trials") e controllo sulla stessa da parte di Comitati Etici.; Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;

ART. 21-VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE.

Premesso che per sinistro R.C.T. si intende la richiesta di risarcimento relativa ai danni per i quali è prestata l'assicurazione, in deroga all'Art. 1917 C.C. 1° comma, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti accaduti non oltre 36 mesi prima della stipula del presente contratto.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893-1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Compagnia ne prende atto, di non essere a conoscenza difatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

ART. 22 - VALIDITÀ TERRITORIALE.

L'assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante esclusivamente per i danni avvenuti nei territori di tutti i paesi dell'Unione Europea.

La assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 23 - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E/O TERRENI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati e/o manufatti edili e/o terreni e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radio televisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 494/96 la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

- 1, da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
2. dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante.

L'assicurazione è altresì estesa alla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) con qualunque destinazione d'uso trovantisi all'interno del perimetro aziendale, anche se eserciti da terzi.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

ART. 24 - DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 25 - DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Euro 500,000 per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intenderà tuttavia operante sino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione di Responsabilità Civile

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che 'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

ART. 26- COMMITTENZA AUTO

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'ad. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
- non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

ART. 27 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 4), lett. a) delle Norme che regolano l'Assicurazione di responsabilità civile (Delimitazioni) , la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di:

- a) impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati ed impianti di proprietà dell'Assicurato e dallo stesso utilizzati. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.

Questa garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni a cose con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 5.000 e sino alla concorrenza di Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 28 — MACCHINARI ED IMPIANTI AZIONATI DA PERSONE NON ABILITATE

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona sprovvista dell'abilitazione prescritta, purché idonea alla conduzione del mezzo. Rimane in ogni caso ferma l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore.

ART. 29 — MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 4), lett. h), delle Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità Civile (Delimitazioni), la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 N. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali (compresa immunodeficienza acquisita e patologie correlate), purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che i sinistri siano denunciati in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei "prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

b) per le malattie professionali conseguenti:

- I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per la silicosi nonché per tutte le patologie derivanti da e/o connesse con l'amianto.

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione di Responsabilità Civile

La presente garanzia è prestata entro il limite del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. ma sino alla concorrenza di **Euro 1.000.000** per sinistro/anno/sinistro In serie.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica:

Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. mobbing", "bossing").

• Per le altre esclusioni successive al punto h) richiamate dall'arL. 4 — Delimitazioni -.

ART. 30 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali; ovvero i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Ente assicurato.

Questa garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni a terzi, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 5.000 e sino alla concorrenza di Euro 500.000 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie.

ART. 31- FARMACIA INTERNA

L'assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dall'esercizio di farmacie interne con vendita al pubblico.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto.

ART. 32 - DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE / HIV/ PRODOTTI OD ORGANI DI ORIGINE UMANA

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. (comprese le malattie professionali) comprendono la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi conseguenti alla distribuzione o all'utilizzazione del sangue o dei suoi derivati di pronto impiego (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate, da qualunque causa determinati) e da manipolazione di prodotti od organi umana e loro derivati quali — a titolo esemplificativo e non limitativo — plasma, plasmaproteine, immunoglobine, cellule, tessuti.

La garanzia è operante a condizione che 'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.

Questa garanzia è prestata entro il limite di polizza per danni a persone e sino alla concorrenza di Euro 1.000.000 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 4), questo sottolimito di garanzia è da intendersi operante sia con riferimento alla garanzia RCT che a quella RCO (comprese le malattie professionali).

ART. 33 - R. C. FONTI RADIOATTIVE

La Compagnia risponde delle somme che Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per effetto della detenzione ed uso, di fonti radioattive.

L'Assicurato si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.

ART. 34 TUTELA DELLA PRIVACY

L'assicurazione vale anche per perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sempreché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 150.000 per ciascun sinistro.

ART. 35 - R. C. PERSONALE DEGLI ASSISTITI

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo e/o riabilitativo e/o terapeutico e/o neuro-psichiatrico.

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

ART. 36 - DANNI A COSE DEGLI ASSISTITI O DEGLI OSPITI EX ART. 1783, 1784, 1785 BIS DEL CODICE CIVILE

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato verso gli assistiti e/o gli ospiti ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei presidi sanitari dell'Assicurato, consegnate o non consegnate, nonché perdita accidentale di protesi dentarie ed altri oggetti di stretto ed indispensabile uso personale dei ricoverati.

La presente garanzia si intende prestata nell'ambito dei massimali di polizza, con il massimo risarcimento di € 5.000 per ogni danneggiato e di Eur 30.000 per ciascun periodo assicurativo annuo. Questa garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di Eur 1.000 per ogni danneggiato.

La garanzia non vale per veicoli e natanti e cose in essi contenute, denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature cori apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavaggio, smacchiatura e simili.

ART.37 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 38 BUONA FEDE

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni siano avvenute in buona fede (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART.39 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE

Fermo quanto previsto all'art. 4 lett. h), La garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile personale del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dei dirigenti, dei quadri, dei dipendenti nonché del personale con contratto di lavoro di parasubordinazione (a mero titolo esemplificativo:

collaborazione coordinata e continuativa o a progetto) e/o interinale ed altresì, con rapporto professionale occasionale (ad esclusione del personale medico di cui al successivo Art. 25) con l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali e ciò entro i limiti dei massimali previsti per le garanzie RCT/O. L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per l'attività che gli stessi svolgono presso altre strutture sanitarie in virtù di convenzioni stipulate con l'Assicurato, ferma restando l'estensione territoriale prevista all'Art. 6 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale della presente polizza convenzione. Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali sopra previsti che restano ad ogni effetto unici anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

ART. 40 R.C. COMMITTENZA DEI LAVORI DATI IN APPALTO

la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 41 CLAUSOLA BROKER

Per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi l'ASP Città di Piacenza si avvale dell'assistenza e consulenza della Assiprime Euro Brokering S.r.l., successivamente A.E.B. S.r.l., con sede in Piacenza, Via Gorra, 55/A iscritta all'Albo Broker-Sezione B Registro Unico degli Intermediari RUI al n° B000062573, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. 209/2005 s.m.i.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente dalla A.E.B. S.r.l. (Via Gorra, 55/A – Piacenza; tel. 0523593764 – fax 0523592163 – aeb@aebbrokers.it ; ; assiprimeeurobrokering@legalmail.it).

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Agli effetti tutti delle presenti polizze, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

La remunerazione del broker, per l'esecuzione delle attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie, per ogni lotto, nella misura del 5% (cinqueper cento) del premio imponibile.

ART.42 GESTIONE SINISTRI E LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per detti sinistri, sin da ora, il contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattate e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

La Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, mediante emissione di specifico documento recante:

- data del sinistro;
- nominativo della controparte;
- importo liquidato;
- data del pagamento;
- importo da recuperare;

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

SCHEDA TECNICA

Contraente:

A.S.P Città di Piacenza

Via Campagna, 157 35 29121 Piacenza P.IVA 01555270337

Durata del contratto: anni 3, con
effetto dal: 31/12/2016, ore 24.00
scadenza il: 31/12/2019, ore 24.00
scadenza prima rata il: 31/12/2017

Descrizione del rischio / attività esercitata

La garanzia è Operante per quanto previsto dall'Art. 17 (oggetto dell'assicurazione) in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale integrata da quanto previsto dallo statuto e successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte anche regionale, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, sia per fatto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge, a condizione che l'attività venga svolta in conformità a quanto previsto dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia. Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, connesse e collegate comunque ed ovunque svolte nessuna esclusa né eccezzuata. Per ogni singola applicazione alla presente polizza convenzione saranno operanti i seguenti massimali

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo è determinato con riferimento al parametro variabile delle Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza) e anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Determinazione e regolazione del premio":

- fatturato lordo annue preventivate (rette) = euro 6.395.516,00
- numero dipendenti a tempo indeterminato e determinato 181
- numero lavoratori interinali presso ASP 36

numero ospiti:

- area anziani 240
- area minori 25
- minialloggi e Residenza Santo Stefano 24
- formazione lavoro 7

(*) comprensivo delle imposte vigenti pro tempore pari al 22,25%

Il premio annuo lordo iniziale a base d'asta ammonta pertanto a euro 53.000,00.

A.S.P Città di Piacenza

Allegato 1B

Capitolato speciale dell'assicurazione

INCENDIO DEL PATRIMONIO
E RISCHI COMPLEMENTARI

LOTTO 2: CIG..680765811A.....

Durata del contratto

Dalle ore 24 del:	31.12.2016
-------------------	------------

Alle ore 24 del:	31.12.2019
------------------	------------

Scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo

Alle ore 24 di ogni:	31.12
----------------------	-------

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Compagnia o Società
L'Impresa Assicuratrice.

Contraente
A.S.P. Città di Piacenza
Via Campagna, 157 29121 Piacenza P.IVA 01555270337

Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Polizza
Il contratto di assicurazione.

Premio
La somma dovuta alla Società.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto
Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo
L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato
Assiprime Euro Brokering Srl – Via Gorra, 55/a 29122 Piacenza mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Autocombustione
Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma

Incendio
Combustione – con fiamma – di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Fabbricati

Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni edili – o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, relativi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato; sono compresi i relativi impianti fissi – idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento – ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne e altre installazioni considerate immobili per loro natura o destinazione; cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni, cancellate e mura, tettoie e altre pertinenze; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenuti a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a uffici, abitazioni civili, impianti idrovori, opere e manufatti idraulici e irrigui (sostegni, botti, chiaviche, ecc.), magazzini e depositi nonché a qualsiasi altro uso e destinazione inerente l'attività del Contraente, senza eccezioni.

Sono compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o uso e/o comodato, che il Contraente abbia concesso in locazione, uso o comodato a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati, quando il Contraente abbia un interesse assicurabile.

Le opere e i manufatti idraulici e irrigui sono compresi in quanto dotati di sistemi e/o impianti di elettrificazione e/o automazione per il governo e/o controllo della funzione idraulica cui sono destinati.

Contenuto

Macchinario, Merci, Valori, Oggetti d'arte e Cose particolari (come da rispettive definizioni) nonché ogni altro bene costituente dotazione e pertinenza del Contraente, connesso ed/od occorrente al funzionamento e allo svolgimento del complesso delle attività del Contraente medesimo nessuna esclusa né eccettuata.

Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità o custodia o concesso in uso o comodato a terzi, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto a fabbricati o anche all'aperto.

Sono compresi gli effetti personali di amministratori, dipendenti e di tutti coloro che legittimamente accedono agli insediamenti del Contraente.

Resta escluso unicamente:

- quanto rientra nella definizione Fabbricati;
- i veicoli iscritti al PRA;
- le apparecchiature elettroniche validamente assicurate con distinto contratto.

Macchinario

Macchine, impianti (esclusi impianti fissi rientranti nella definizione di Fabbricati), meccanismi e apparecchi (comprese tutte le parti e opere murarie che siano loro naturale complemento), motori, gruppi idrovori, pompe, motopompe, gruppi elettrogeni, quadri elettrici e cablaggi, attrezzature, utensili e apparecchiature in genere, comprese scorte e pezzi di ricambio; condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi, sili e vasche, non in cemento armato o muratura; impianti, macchine e attrezzature di sollevamento, trasporto, pesa e misura nonché mobili, arredamento e ogni altro impianto, apparecchiatura, attrezzatura e strumento, connessi ed/od occorrenti al funzionamento e allo svolgimento del complesso delle attività e servizi del Contraente.

Sono compresi mezzi di locomozione e trasporto non iscritti al PRA, macchine operatrici e natanti, con relativi accessori e attrezzature, ovunque si trovino, sia sottotetto che all'aperto, attivi o inattivi, fermi in aree pertinenti all'attività svolta dal Contraente e/o durante la circolazione.

Fatte salve le altre definizioni, è compreso nella definizione di Macchinario ogni altro bene che non rientri nella definizione di "Fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

Merci

Tutte le merci e i materiali in genere connessi ed/od occorrenti al funzionamento e allo svolgimento del complesso delle attività del Contraente medesimo, senza eccezioni, comprese derrate alimentari, vestiario, cancelleria e stampati, materiale didattico, materiali di consumo in genere, compresi lubrificanti, combustibili, infiammabili, merci speciali, scorte e pezzi di ricambio.

Valori

Denaro, titoli di credito e valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Oggetti d'arte

Quadri, dipinti, affreschi e mosaici; sculture, statue, gessi, reperti in ceramica e simili, bronzetti e cere; reperti archeologici; libri antichi; pergamene, manoscritti, carteggi e altri documenti storici, compresi manifesti, locandine e fotografie d'epoca; arredi e mobili antichi, arazzi, tappeti; cimeli, costumi, armi e uniformi d'epoca; e in genere ogni oggetto ed opera d'ingegno avente carattere e pregio storico e/o artistico, anche secondo previsione del T.U. sui beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.

Cose Particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.

Infiammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi", che rispondono alle seguenti caratteristiche, precisato che il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e ss. mm. e ii.:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Merci speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

- D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio – celluloidi (grezza ed oggetti di) – materie plastiche espanse o alveolari – imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) – espansite e sughero grezzo;
- D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;
- D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche,

piume o piumino.

Inondazioni e/o Alluvioni

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento – in deroga all'art. 1901 C.C. – avvenga entro i 45 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi possono essere pagati alla Società anche tramite del Broker incaricato.

Qualora da verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare n. 22 del 29/07/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si evidenziasse un inadempimento a carico della Società, questa si impegna a ritenere in copertura il rischio di cui si tratta, a fronte della presentazione – da parte del Contraente – di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio direttamente all'Agente di Riscossione in osservanza delle disposizioni contenute nei sopra richiamati Decreto e Circolare ministeriali.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le relative transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge n. 136/2010. Tale circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio del Governo competente per territorio.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto – Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali – presenti e futuri – relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sia, in via esclusiva, quella del Foro di Piacenza. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione dell'ASP le decisioni in ordine all'esecuzione dello svolgimento dell'appalto.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e.mail.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi l'ASP Città di Piacenza si avvale dell'assistenza e consulenza della Assiprime Euro Brokering S.r.l., successivamente A.E.B. S.r.l., con sede in Piacenza, Via Gorra, 55/A iscritta all'Albo Broker-Sezione B Registro Unico degli Intermediari RUI al n° B000062573, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. 209/2005 s.m.i.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente dalla A.E.B. S.r.l. (Via Gorra, 55/A - Piacenza; tel. 0523593764 - fax 0523592163 - aeb@aebbrokers.it ; : assiprimeeurobrokering@legalmail.it).

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Agli effetti tutti delle presenti polizze, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

La remunerazione del broker, per l'esecuzione delle attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie, per ogni lotto, nella misura del 5% (cinqueper cento) del premio imponibile.

1.11 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della

Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, corredato per ciascuno di essi:

- degli estremi del danno (data evento, data denuncia n° attribuito dalla Compagnia, danneggiato);
- dallo stato di trattazione (liquidato/riservato/respinto o archiviato senza seguito) con indicazione, secondo il caso:
 - dell'importo pagato;
 - dell'importo posto a riserva;
 - della motivazione scritta del rigetto, se espressamente richiesta dal Contraente per sinistro respinto;

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

1.14 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi – ovvero le quote di partecipazione agli stessi – assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

2.1 Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione;
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- acqua e liquidi condotti, fuoriusciti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento;
- caduta di velivoli in genere, loro parti e/o cose trasportate;
- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere;
- caduta di satelliti artificiali e corpi celesti;
- caduta di ascensori, montacarichi, servoscale o simili, compresi i danneggiamenti all'impianto;

La Società risarcisce altresì:

- i danni materiali causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto.
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i guasti causati da terzi e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, entro il limite di euro 250.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto;
- le spese necessarie per rimuovere, ripulire, decontaminare, collocare temporaneamente in altro luogo e successivamente ricollocare gli enti mobili illesi o parzialmente danneggiati, entro il limite di euro 50.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto.

2.2 Esclusioni

Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura o corrosione;
- h) non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

2.3 Tolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2.4 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

2.5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente causa del sinistro;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto, ragionevolmente, dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le ulteriori misure del caso, senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

2.6 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

2.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "onorari dei periti".

2.8 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto dalla norma "obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti;
- d) procedere alla stima comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.9 Valore delle cose e determinazione del danno

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "Contenuto" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per gli oggetti d'arte e preziosi il valore di mercato al momento del sinistro,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;

2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; tale disposizione si applica esclusivamente nel caso in cui il Contraente rinunci a quanto previsto dalla "norma di rivalutazione".

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o di emissione del verbale definitivo di perizia.

Resta tuttavia convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione.

2.10 Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile – nel caso in cui il Contraente non adempia a quanto previsto dalla norma 3.19 Copertura nuovi enti – Adeguamento somme assicurate – Regolazione del premio – si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 20% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non superi euro 25.000,00.

2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.

L'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.12 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora Dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto alla lett. d).della norma 2.2 Esclusioni.

2.13 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

3.0 NORME SPECIALI

(Sempre operanti)

3.1 Fabbricati in condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato facente parte di un più ampio immobile, l'assicurazione comprende anche la quota, relativa a detta porzione, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune o poste a servizio comune.

3.2 Assicurazione per conto

Relativamente ai fabbricati che non siano di proprietà del Contraente, l'assicurazione deve intendersi stipulata in nome e per conto del proprietario.

3.3 Valori

Fermo il limite della somma assicurata alla partita Contenuto, la garanzia è estesa ai Valori sino alla concorrenza del 5% della somma garantita alla partita stessa, con il limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società, in caso di sinistro, risarcirà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, fino ad un massimo di euro 300,00 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti:

- a) che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- c) che la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- d) che il Contraente o l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

La Società risponde sino alla concorrenza del limite suindicato, intendendo esclusa l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

3.4 Beni in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature o altri enti in "Leasing" o forme similari di locazione e/o uso, già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

3.5 Colpa grave – Dolo

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente nonché da colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato è tenuto a rispondere a termini di legge. Restano in ogni caso esclusi i danni derivanti da dolo degli amministratori e del legale rappresentante.

3.6 Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori, incaricati e collaboratori in genere (compresi volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, di società controllate e collegate, nonché nei confronti di associazioni, circoli, patronati ed enti in genere, senza scopo di lucro, che possano collaborare con il Contraente per le sue attività ovvero utilizzare suoi locali, attrezzature o altri beni garantiti dalla presente assicurazione, salvo in caso di dolo. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti

di qualunque altro soggetto il Contraente e/o l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, ferma l'eccezione del caso di dolo.

La suindicata rinuncia alla rivalsa da parte della Società ha validità alla condizione che l'Assicurato rinunci all'analogo diritto allo stesso spettante a termini di legge.

3.7 Ordinanza dell'Autorità – Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risponde dei maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'Assicurato, per l'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o costruzione di fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella medesima o in altra ubicazione.

3.8 Precisazione sulle cose assicurate

La Società dà e prende atto che con la presente polizza il Contraente intende assicurare e assicura tutto quanto costituisce il complesso patrimoniale e quanto contribuisce direttamente ed indirettamente all'attività, fatta eccezione per i terreni sui quali insistono i fabbricati nonché per alberi e coltivazioni in genere. In caso di sinistro, qualora una determinata cosa e/o bene non trovasse precisa assegnazione in una delle partite di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia e controversa, questi verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

3.9 Compensazione fra partite

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite colpite dall'evento dannoso, viene riportata nel computo dei valori assicurati delle partite che dovessero risultare insufficientemente assicurate – purché recanti un tasso di premio uguale o inferiore – mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.

3.10 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di euro 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare presunto del danno sia superiore a euro 25.000,00. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

3.11 Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria

A parziale deroga di ogni diversa previsione dell'assicurazione l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, o di anticipi dello stesso, anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché s'impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

3.12 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta dell'Assicurato, tutto quanto previsto dalle norme relative alla valutazione e al pagamento dell'indennizzo, sarà applicato a ciascuna partita singolarmente considerata, come se, ai fini delle anzidette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena espletate le modalità ad essa relative, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.

3.13 Modifica agli enti assicurati

Ogni opera di modificazione o di ampliamento dei fabbricati assicurati deve intendersi compresa nell'assicurazione senza alcun obbligo di comunicazione alla Società purché tale opera non comporti un mutamento della natura del rischio considerato in polizza.

3.14 Contiguità e vicinanze pericolose

Il Contraente Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o comunque nelle vicinanze dei fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio in relazione alle garanzie prestate dalla presente polizza.

3.15 Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel quinquennio precedente la data di effetto della presente assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

3.16 Beni su mezzi di trasporto

Le garanzie prestate a termini di polizza si intendono operanti anche per i beni posti su mezzi di trasporto in sosta, sia di proprietà dell'Assicurato, sia di terzi, anche durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico.

3.17 Danni materiali consequenziali

La Società risarcisce i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prevista l'assicurazione, ma subiti "in conseguenza" di questi eventi, senza l'intervento di circostanze indipendenti.

3.18 Assicurazione con dichiarazione di valore

Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato definito dai servizi tecnico patrimoniali del Contraente. Tale valutazione viene ritenuta congrua dalla Società e, per quanto non sia considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 – 2° comma – del Codice Civile, si conviene – in deroga a quanto diversamente stabilito – di escludere in caso di sinistro l'applicazione della regola proporzionale, alla condizione che il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione annuale delle variazioni intervenute per inclusione o esclusione di enti, come previsto dalla successiva norma 3.19 Copertura nuovi enti – Adeguamento somme assicurate – Regolazione del premio.

In caso contrario, la presente norma si intenderà abrogata e troverà applicazione quanto previsto dalla norma 2.10 Assicurazione parziale.

3.19 Copertura nuovi enti – Adeguamento somme assicurate – Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dalla scheda tecnica ed è definito alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo in conseguenza di acquisizioni e/o alienazioni di beni, restando precisato che:

- per acquisizione deve intendersi sia l'acquisto, sia la presa in consegna di beni a qualsiasi titolo;
- per alienazione deve intendersi sia la vendita sia la cessazione d'uso di beni a qualsiasi titolo.

Ciò premesso, per comprovare l'inclusione e/o l'esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del Contraente, inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del Contraente stesso, il quale è viceversa obbligato a comunicare, entro 120 giorni decorrenti dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, le acquisizioni e alienazioni intervenute nel corso del medesimo periodo, al fine di consentire alla Società di procedere:

- a) alla determinazione e alla regolazione del premio definitivo per il periodo assicurativo annuo trascorso, con l'intesa che il relativo importo – in aumento o in diminuzione rispetto al premio corrisposto in via anticipata – verrà convenzionalmente imputato nella misura del 50%;
- b) al conteggio del premio dovuto a saldo del periodo assicurativo annuo in corso.

Le differenze attive o passive risultanti dall'adeguamento e/o regolazione devono essere pagate dalla parte debitrice nei 45 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente, restando convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente al netto delle imposte.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta

sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

4.0 NORME AGGIUNTIVE

(Operanti solo se indicata la partita e la relativa somma assicurata)

4.1 Ricorso terzi /locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese – quale civilmente responsabile – ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% dello stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e amministratori dell'Assicurato, dei clienti e dei fornitori, dei soci del Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni nonché le cose sugli stessi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali trova applicazione l'art. 1917 del Codice Civile.

4.2 Indennità aggiuntiva a percentuale

Sull'importo di ogni sinistro indennizzabile, relativamente alle partite per le quali è previsto l'indennizzo di cui alla presente condizione aggiuntiva ed indicate nella scheda di polizza, sarà riconosciuto all'Assicurato un ulteriore importo forfetario, nella misura percentuale ivi indicata, a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro, senza obbligo di documentazione, da parte dell'Assicurato, di tali danni o spese.

4.3 Maggiori spese

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile a termini di polizza, che provochi l'interruzione, totale o parziale, di servizi o attività il cui funzionamento era garantito per mezzo degli enti rimasti distrutti o danneggiati, la Società indennizza le maggiori spese necessarie per garantire la continuità dei menzionati servizi, purché documentate e non inconsideratamente sostenute.

Sono assicurate le maggiori spese dovute a:

- a. utilizzo temporaneo di beni mobili in genere, sostitutivi degli enti danneggiati o distrutti;
- b. attivazione di utenze e servizi (energia elettrica, telefono, fax, internet, etc.);
- c. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- d. prestazione di servizi da terzi;

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto – nei limiti della somma assicurata alla specifica partita – inteso che l'indennizzo sarà limitato alla differenza fra le maggiori spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie, che l'Assicurato avrebbe in ogni caso sostenuto per l'esercizio dei medesimi servizi o attività, qualora il sinistro non si fosse verificato.

Sono escluse le maggiori spese dovute a:

1. limitazioni dell'attività e ritardi nel ripristino dei servizi derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità ovvero da scioperi o serrate;
2. difficoltà di reperimento dei beni necessari, imputabili a cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: disastri o calamità naturali; atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, occupazione militare, scioperi o serrate.

Sono altresì escluse le maggiori spese di cui alla presente garanzia quando i danni ai beni assicurati siano causati da:

3. mancata o anormale produzione del freddo;
4. terremoto;
5. inondazioni o alluvioni.

La presente estensione di garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed è limitata, in ogni caso, alle maggiori spese sostenute entro dodici mesi dalla data del sinistro.

4.4 Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e in eccedenza a quanto previsto al medesimo titolo dalla garanzia base.

5.0 NORME PARTICOLARI

(sempre operanti)

5.1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli, natanti o mezzi ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.2 Perdita pigioni

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, entro il limite del 15% del valore della singola unità immobiliare danneggiata. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno dalla data del sinistro.

Per locali regolarmente affittati si intendono convenzionalmente anche quelli di proprietà ed occupati dall'Assicurato e rimasti danneggiati, per i quali ai fini della presente estensione si farà riferimento all'importo della pigione presumibile ad essi relativa, fermo il limite percentuale sopra indicato.

5.3 Beni presso terzi

L'assicurazione dei beni di cui alla partita "Contenuto" (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) ha validità anche quando gli stessi si trovino presso terzi nonché in occasione di fiere, mostre ed esposizioni. Tale estensione è prestata a primo rischio assoluto entro il limite previsto al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", da intendersi per singolo sinistro.

5.4 Onorari periti e consulenti

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza, a rimborsare all'Assicurato le spese e gli onorari che lo stesso deve pagare ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite.

La Società rimborserà inoltre l'Assicurato delle spese di perizia da questi eventualmente sostenute per il perito di parte nonché, in caso di perizia collegiale, la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, relativi al terzo perito.

La presente estensione è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza dell'importo indicato al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile, fermo il limite delle somme effettivamente pagate, delle quali il Contraente dovrà dare dimostrazione.

5.5 Ricerca guasto da acqua condotta

La Società, oltre ai danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento o di condizionamento pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza:

- a) le spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- b) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

Sono esclusi i danni derivanti da gelo, da acqua piovana e da rigurgiti di fogna, umidità e stillicidio.

La presente estensione è prestata a Primo Rischio Assoluto, nei limiti indicati al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.6 Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana – o proveniente dallo scioglimento di neve o grandine – penetrata all'interno dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo od occlusione, delle grondaie o delle condutture di scarico, compreso il rigurgito delle acque di scarico e delle fogne verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati nonché le spese per l'individuazione della rottura od occlusione, per la relativa riparazione o ripristino.

Sono tuttavia esclusi i danni :

- causati da acqua infiltratasi dal terreno, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti nonché da gelo;
- causati da fuoriuscita di acqua da argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.7 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni elettrici a macchine, apparecchi e impianti elettrici ed elettronici, causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, anche quando tali danni si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, con esclusione dei danni a lampadine, valvole termoioniche e tubi catodici nonché di quelli dovuti unicamente a usura o manomissione degli apparecchi o impianti.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5.8 Assicurazione del costo di ricostruzione di cose particolari

La Società risponde del costo del materiale nonché delle prestazioni dell'ingegno e delle operazioni manuali e meccaniche, sostenute per la ricostruzione di cose particolari e qualsiasi altra spesa, purché documentata, sostenuta dalla Contraente entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

La presente estensione è prestata a Primo Rischio Assoluto, entro il limite indicato al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.9 Danni alle lastre

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato, conseguenti a evento accidentale o a fatto di terzi non diversamente normati nella presente assicurazione.

La determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate, comprensiva delle spese di trasporto e di installazione.

Relativamente alla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di traslochi ovvero dell'esecuzione di lavori di riparazione o ristrutturazione in genere dei fabbricati e delle relative strutture;
- b) dovuti a rigature o scheggiature che non compromettano l'integrità del cristallo.

La presente estensione è prestata a Primo Rischio Assoluto, entro il limite indicato al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.10 Scioperi – tumulti e sommosse – atti vandalici e dolosi – terrorismo e sabotaggio

La Società risponde :

- 1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni causati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no del Contraente) che prendono parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Si conviene fra le parti che per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente alla garanzia per i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da – o verificatisi in occasione di – attentati e atti di terrorismo o sabotaggio, la Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la Società stessa provvederà alla riduzione del premio, calcolata

sulla base del 5% del tasso imponibile annuo e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, con facoltà del Contraente, in tale evenienza, di recedere con pari effetto dall'intero contratto.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) da contaminazioni di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.11 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e forza del vento, compresi quelli causati da cose spinte, trascinate o abbattute, dalla forza dei menzionati eventi.

La Società non risponde :

a) dei danni causati da :

- fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde dei corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo;
- cedimenti o franamenti del terreno;

ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

b) dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suindicati eventi atmosferici;

c) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni in genere;
- enti all'aperto non per naturale destinazione d'uso;
- vetrate, lucernari in genere, lastre in cemento-amiante e manufatti in plastica, per effetto di grandine.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.12 Grandine su fragili

A integrazione di quanto disposto alla norma "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine:

- a vetrate e lucernari in genere;
- a lastre in cemento-amiante e manufatti in plastica;

inteso che, ai fini della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.13 Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni causati :

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al tempo della costruzione, e al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- a capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.14 Allagamenti

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate per effetto di allagamenti, intendendosi come tali i danni provocati da acqua o liquidi penetrati all'interno dei fabbricati a seguito di:

- formazione di ruscelli o accumulo esterno;
- fuoriuscita – non dovuta a rottura – da impianti idrici, igienici e tecnologici.

Sono esclusi i danni :

- causati da inondazioni e/o alluvioni;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- a merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.15 Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 96 ore antecedenti il sinistro.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.16 Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:
- a) a incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione incendio;
 - b) all'accidentale verificarsi dei guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a sei ore e si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio. La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con la franchigia e il limite previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.17 Differenziale storico – artistico / opere di abbellimento

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.

A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche;

e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese/competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico/artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato a questo titolo al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato/Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per il territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

5.18 Inondazioni e alluvioni

La Società, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, causati alle cose assicurate da Inondazioni e/o Alluvioni.

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- a cose mobili all'aperto;

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.19 Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di Terremoto.

La Società non risponde dei danni :

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia :

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.20 Spese extra

Ove , in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Affitto di locali e strumentazioni;
- Installazione temporanee di telefono, fax, ecc.;
- Trasporto dipendenti

La garanzia è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile

5.21 Intasamento di gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di quest'ultimi in occasione di precipitazione di carattere eccezionale.

6.0 SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI ALL'INDENNIZZO

6.1 Limite massimo dell'indennizzo

La Società in nessun caso indennizzerà – per uno o più sinistri verificatisi in un medesimo periodo assicurativo annuo – somma superiore a euro 14.130.000,00 per singolo fabbricato ed euro 5.000.000,00 per il relativo contenuto. Ciò premesso, devono intendersi operanti i limiti, gli scoperti e/o le franchigie rispettivamente indicati in relazione alle specifiche garanzie ed eventi dannosi sotto richiamati:

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione Incendio del patrimonio

norma	estensione di garanzia	scoperto	franchigia / minimo e massimo non indennizzabile - euro	limite di indennizzo per sinistro (euro)
5.1	Urto veicoli		250,00	
5.3	Beni presso terzi			100.000,00
5.4	Onorari periti e consulenti			30.000,00
5.5	Ricerca guasto da acqua condotta		250,00	25.000,00
5.6	Acqua piovana		500,00	
5.7	Fenomeno elettrico		500,00	150.000,00
5.8	Spese di ricostruzione cose particolari		500,00	50.000,00
5.9	Danni alle lastre		100,00	3.000,00 per lastra 15.000,00 per periodo assicurativo annuo
5.10	Scioperi, tumulti e sommosse atti vandalici e dolosi		500,00	80% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro;
5.10	Atti di terrorismo	10	min. 2.000,00 max. 10.000,00	50% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro, con il limite di 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo
5.11	Eventi atmosferici		1.000,00 per singola ubicazione di rischio (fabbricato e relativo contenuto); 5.000,00 per sinistro per enti posti all'aperto per naturale destinazione d'uso	80% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro;
5.12	Grandine su fragili		1.500,00	75.000,00
5.13	Sovraccarico di neve		3.000,00	50% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro;
5.14	Allagamenti	10	2.500,00	300.000,00
5.15	Gelo		250,00	50.000,00
5.16	Mercì in refrigerazione	10	500,00	15.000,00 per periodo assicurativo annuo
5.17	Differenziale storico-artistico			500.000,00
5.18	Inondazioni e alluvioni	10	25.000,00 per singola ubicazione di rischio	per ciascuna ubicazione 50% del relativo valore (fabbricato e contenuto), col massimo di 10.000.000,00 per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero di ubicazioni interessate
5.19	Terremoto	10	25.000,00 per singola ubicazione di rischio	per ciascuna ubicazione 50% del relativo valore (fabbricato e contenuto), col massimo di 10.000.000,00 per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero di ubicazioni interessate
	Fumo		250,00	
	Acqua condotta		250,00	
	Colaggio impianti estinzione		250,00	

SCHEDA TECNICA

Contraente:

A.S.P Città di Piacenza

Via Campagna, 157 35 29121 Piacenza P.IVA 01555270337

Durata del contratto: anni 3, con
effetto dal: 31/12/2016
scadenza il: 31/12/2019
scadenza prima rata il: 31/12/2017

Descrizione del rischio / attività esercitata

L'assicurazione vale per tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'A.S.P. Città di Piacenza ovvero in locazione e/o uso al medesimo o da questi detenuti a qualunque titolo, compresi tutti i beni per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile, siano essi pertinenti o meno all'attività dell'Ente, nulla escluso né eccettuato, secondo le definizioni di "Fabbricati" e "Contenuto" convenzionalmente previste in polizza.

Partite, somme assicurate

Fabbricati di proprietà

➤ Piacenza, Via Campagna 157

Fabbricato 14.130.000€
Attrezzature 1.500.000€
Arredamenti 30.000€
Mobili antichi 180.000€

➤ Piacenza, Podere Torretta – Loc. S. Antonio a Trebbia/Via Veggioletta

Fabbricato adibito ad azienda agricola 500.000€

➤ Piacenza, Via G.Landi, 8 – Ospizi Civili – centro socio riabilitativo (nuova parte)

Fabbricato 8.000.000€
Arredamenti 150.000€

➤ Piacenza, Via Scalabrini, 19 – Ospizi Civili – (centro socio riabilitativo parte storica)

Fabbricato 5.000.000€
Attrezzature 25.000€
Arredamenti 20.000€
Mobili antichi 100.000€

➤ Pontenure, Loc. Scottina

Fabbricato adibito ad azienda agricola 500.000€

➤ Pontenure, Loc. Tacchella

Fabbricato adibito ad azienda agricola 140.000€

➤ Pontenure, Loc. Cà Bosco

Fabbricato adibito ad azienda agricola 10.000€

A.S.P Città di Piacenza – capitolato speciale dell'assicurazione Incendio del patrimonio

- Pontenure, Loc. Casa del Lupo
Fabbricato adibito ad azienda agricola 600.000€
- Pontenure, Loc. Gradale
Fabbricato adibito ad azienda agricola 300.000€
- Pontenure, Loc. Formigara
Fabbricato adibito ad azienda agricola 650.000€
- Pontenure, Loc. Franzone
Fabbricato adibito ad azienda agricola 250.000€
- Pontenure, Loc. Cocchella
Fabbricato adibito ad azienda agricola 130.000€
- San Giorgio, Loc. Casturzano
Fabbricato adibito ad azienda agricola 600.000€
- San Giorgio, Loc. Bosco Pagano
Fabbricato adibito ad azienda agricola 140.000€
- Piacenza, Via Taverna, 74/76 – Condominio Valverde
Fabbricato adibito globale abitazioni 760.000€
- Piacenza, Via Nino di Giovanni, 8 – Condominio Edera
Fabbricato adibito ad appartamento 120.000€
- Piacenza, Via Felice Frasi, 8
Fabbricato adibito ad appartamento 280.000€
- Piacenza, Corso Vittorio Emanuele, 212
Fabbricato adibito ad appartamento 280.000€
- Chiaravalle della Colomba – P.zza della Commenda, 4
Fabbricato adibito ad abitazione civile (fg4/mapp.37/sub18) 86.000€
- Chiaravalle della Colomba – P.zza della Commenda, 3
Fabbricato adibito ad abitazione civile (fg4/mapp.37/sub19) 155.000€
- Chiaravalle della Colomba – P.zza della Commenda, 2
Fabbricato adibito ad abitazione civile (fg4/mapp.37/sub20) 72.000€
- Chiaravalle della Colomba – Strada del Guardà, 141
Fabbricato adibito ad abitazione civile (fg4/mapp.37/sub21) 107.000€
- Chiaravalle della Colomba – P.zza della Commenda, 1
Fabbricato adibito ad abitazione civile (fg4/mapp.37/sub22) 109.000€
- Chiaravalle della Colomba – P.zza della Commenda, 7
Fabbricato adibito ad abitazione civile (fg4/mapp.137/sub11) 24.000€

➤ Chiaravalle della Colomba – P.zza della Commenda, 6
Fabbricato adibito ad abitazione civile (fg4/mapp.137/sub 8) 44.000€

➤ Chiaravalle della Colomba – P.zza della Commenda, 7
Fabbricato adibito ad abitazione civile (fg4/mapp.137/sub 9) 39.000€

➤ Chiaravalle della Colomba – P.zza della Commenda, 4
Fabbricato adibito ad abitazione civile (fg4/mapp. 137/sub10) 33.000€

➤ Chiaravalle della Colomba – Via S.Bernardo, 67
Fabbricato adibito ad albergo (fg4/mapp.133/sub 5) 828.000€

➤ Chiaravalle della Colomba – Piazza della Commenda, 5 – Piazza Tanzi, 2/3
Fabbricati adibiti ad auditorium (Fg4/mapp.134/sub1), sala riunioni (Fg4/mapp.131/sub9), ufficio turistico (Fg4/mapp.137/sub7) 37) Fabbricato Euro 406.800,00€

Estensioni di garanzia valide per tutte le ubicazioni

Ricorso Terzi	800.000€
Spese dem/sgomb.	300.000€
Fenomeno elettr.	30.000€
Lastre	10.000€

Tassi annui lordi:

Fabbricati adibiti ad uso civile
Fabbricati adibiti ad uso agricolo
Attrezzature
Arredamenti
Mobili antichi
Ricorso Terzi
Rischio Locativo
Spese demol./sgombero
Fenomeno elettrico
Terrorismo
Terremoto
Alluvioni, Inondaz., Allagamenti
Lastre

Il premio annuo a base d'asta ammonta pertanto a euro 12.000,00.

A.S.P Città di Piacenza

Capitolato speciale dell'assicurazione

FURTO PATRIMONIO

Durata del contratto

Dalle ore 24 del: 31.12.2016

Alle ore 24 del: 31.12.2019

Scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo

Alle ore 24 di ogni: 31.12

LOTTO N. 3 – CIG.....6807676FF0

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Compagnia o Società
L'Impresa Assicuratrice.

Contraente
A.S.P. Città di Piacenza
Via Campagna, 157 29121 Piacenza P.IVA 01555270337

Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Polizza
Il contratto di assicurazione.

Premio
La somma dovuta alla Società.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto
Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo
L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato
Assiprime Euro Brokering Srl – Via Gorra, 55/a 29122 Piacenza mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Furto
L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza
Il furto in cui l'autore del medesimo agisca con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato.

Rapina
L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona che la detenga o ad altra persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Scippo

Il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura.

Difese interne

Serramenti interni, armadi, mobili e cassetti, chiusi a chiave o mediante altro dispositivo.

Mezzi di custodia

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

Dipendenti

Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea.

Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni e i collaboratori nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico contratto, incarico o mediante convenzione.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Sedi

Tutti i fabbricati, comunque costruiti, dove sono ubicati i beni assicurati, anche occasionalmente o presso terzi, attraverso i quali il Contraente/Assicurato esercita la propria attività o nei quali, in ogni caso, il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile.

Contenuto

Qualsiasi bene, compresi impianti o installazioni in genere, che si trovi nelle Sedi Consortili, sia esso di proprietà o detenuto, anche temporaneamente, a qualunque titolo dal Contraente, compresi i beni dei dipendenti e amministratori del Contraente.

Gli Oggetti d'arte – come di seguito definiti – sono compresi nell'assicurazione con il limite di indennizzo di euro 15.000,00 per singolo pezzo.

Sono esclusi:

- a) I valori;
- b) I mezzi di trasporto iscritti al PRA

Oggetti d'arte

Quadri, dipinti, affreschi e mosaici; sculture, statue, gessi, reperti in ceramica e simili, bronzetti e cere; reperti archeologici; libri antichi; pergamene, manoscritti, carteggi e altri documenti storici, compresi manifesti, locandine e fotografie d'epoca; arredi e mobili antichi, arazzi, tappeti; cimeli, costumi, armi e uniformi d'epoca; e in genere ogni oggetto ed opera d'ingegno avente carattere e pregio storico e/o artistico, anche secondo previsione del T.U. sui beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.

Valori

Denaro, libretti di risparmio, monete e medaglie d'oro o altro metallo prezioso, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, nonché ogni altro documento rappresentante un valore; il tutto sia di proprietà del Contraente/Assicurato che di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile. Sono compresi i valori dei dipendenti, restando inteso che limitatamente alla garanzia Portavalori – se resa operante – gli stessi sono compresi nell'assicurazione solo in occasione di contestuale sinistro indennizzabile in danno del Contraente/Assicurato.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento – in deroga all'art. 1901 C.C. – avvenga entro i 45 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi possono essere pagati alla Società anche tramite del Broker incaricato.

Qualora da verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare n. 22 del 29/07/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si evidenziasse un inadempimento a carico della Società, questa si impegna a ritenere in copertura il rischio di cui si tratta, a fronte della presentazione – da parte del Contraente – di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio direttamente all'Agente di Riscossione in osservanza delle disposizioni contenute nei sopra richiamati Decreto e Circolare ministeriali.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le relative transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge n. 136/2010. Tale circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio del Governo competente per territorio.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto – Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali – presenti e futuri – relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sia, in via esclusiva, quella del Foro di Piacenza. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione dell'ASP le decisioni in ordine all'esecuzione dello svolgimento dell'appalto.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e.mail.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi l'ASP Città di Piacenza si avvale dell'assistenza e consulenza della Assiprime Euro Brokering S.r.l., successivamente A.E.B. S.r.l., con sede in Piacenza, Via Gorra, 55/A iscritta all'Albo Broker-Sezione B Registro Unico degli Intermediari RUI al n° B000062573, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. 209/2005 s.m.i.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente dalla A.E.B. S.r.l. (Via Gorra, 55/A – Piacenza; tel. 0523593764 – fax 0523592163 – aeb@aebbrokers.it ; : assiprimeeurobrokering@legalmail.it).

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Agli effetti tutti delle presenti polizze, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

La remunerazione del broker, per l'esecuzione delle attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatrici, per ogni lotto, nella misura del 5%(cinqueper cento) del premio imponibile.

1.11 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il

pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, corredato per ciascuno di essi:

- degli estremi del danno (data evento, data denuncia n° attribuito dalla Compagnia, danneggiato);
- dallo stato di trattazione (liquidato/riservato/respinto o archiviato senza seguito) con indicazione, secondo il caso:
 - dell'importo pagato;
 - dell'importo posto a riserva;
 - della motivazione scritta del rigetto, se espressamente richiesta dal Contraente per sinistro respinto;

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

1.14 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi – ovvero le quote di partecipazione agli stessi – assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi dannosi di seguito precisati:

a) furto

a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- mediante scasso dei mezzi di chiusura, rottura o sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento;
- mediante scasso di superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, nel qual caso vale quanto previsto dall'ultimo comma della norma particolare "Mezzi di chiusura";
- con uso di chiavi false, di grimaldelli o attrezzi simili;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- in modo clandestino ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali stessi.

Sono inoltre compresi i furti commessi attraverso le luci di serramenti – ove ammesse – e di inferiate, con rottura del vetro retrostante.

b) rapina

avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate.

Relativamente ai Valori assicurati, la garanzia è prestata quand'anche i medesimi si trovino fuori dai mezzi di custodia.

c) atti vandalici

causati alle cose assicurate dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite di euro 10.000,00 e una franchigia di euro 250,00 per sinistro.

d) guasti cagionati dai ladri

in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali delle sedi Consortili ed agli infissi posti a riparo e protezione di accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di euro 10.000,00 e con una franchigia di euro 250,00 per sinistro.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i guasti (esclusi i danni da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere – o nel tentativo di commettere – il furto o la rapina nonché i compensi dovuti per legge a terzi in caso di ritrovamento della refurtiva.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati od agevolati con dolo:
 - dal Contraente;

- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da dipendenti del Contraente o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;
- da persone cui siano state affidate, per qualsiasi motivo, le cose assicurate.

2.3 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 60 giorni consecutivi l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del sessantesimo giorno.

2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) dare avviso alla Società entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, nel più breve tempo possibile, una distinta dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nonché la realtà e l'entità del danno; inoltre deve tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, i documenti necessari che si possano ragionevolmente ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

2.5 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

2.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

2.7 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistri";
- c) verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento eventuali motivate eccezioni, anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennità.

2.8 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

2.9 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito – esclusi gli effetti cambiari – per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli dei quali l'Assicurato abbia perso la disponibilità in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene stabilito che:

- a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- c) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima della loro scadenza;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, restando convenuto che, qualora i titoli distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo verrà riconosciuto solo dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

2.10 Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della specifica appendice di reintegro emessa da quest'ultima.

2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.

Il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.12 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

2.13 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

3.0 NORME PARTICOLARI

(Sempre operanti)

3.1 Primo rischio assoluto

L'assicurazione, salvo diversa esplicita pattuizione risultante in polizza, è prestata nella forma "a Primo Rischio Assoluto", in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

3.2 Mezzi di chiusura

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali delle Sedi Consortili contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, senza impiego di particolare agilità personale, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi :

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Tuttavia, in caso di furto commesso mediante scasso di mezzi di chiusura che non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o quando il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna, l'indennizzo verrà riconosciuto previa detrazione di uno scoperto del 15%, col minimo non indennizzabile di euro 500,00 .

3.3 Furto con scasso delle sole difese interne o dei soli mezzi di custodia

In caso di furto commesso con scasso o rottura delle sole "difese interne" o dei soli "mezzi di custodia" posti a protezione delle cose assicurate – e non anche dei "mezzi di chiusura" costituenti protezione verso l'esterno delle Sedi Consortili contenenti le cose assicurate – l'indennizzo verrà in ogni caso riconosciuto previa detrazione di uno scoperto del 15%, col minimo non indennizzabile di euro 500,00 .

3.4 Furto commesso da dipendenti, fuori dalle ore di lavoro

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti commessi da dipendenti del Contraente, la Società potrà intraprendere azione legale dopo essersi consultata con il Contraente stesso.

3.5 Furto commesso con chiavi autentiche – sostituzione serrature

A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l'assicurazione comprende il furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche, che siano state rapinate, estorte o rubate all'Assicurato, a suoi amministratori, dipendenti o personale di servizio.

Tale estensione di garanzia sarà pure operante a seguito di furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche smarrite e a condizione che lo smarrimento o la sottrazione siano stati denunciati alle autorità competenti. La garanzia sarà operante dal momento della denuncia alla autorità fino alle ore 24 del 15° giorno successivo.

Se ed in quanto sia stata presentata la denuncia anzidetta, l'assicurazione copre anche – fino a concorrenza di euro 2.500,00 – le spese per la sostituzione delle serrature e di analoghi congegni di chiusura con altri uguali od equivalenti per qualità, compreso il rifacimento delle chiavi nonché per l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso.

3.6 Danni ad archivi, documenti e registri

La Società risponde, entro il limite di euro 15.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo, dei danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, di archivi, registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

3.7 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.8 Oggetti d'arte

Per quanto riguarda l'assicurazione degli Oggetti d'arte, si conviene che:

- a) la Società, in caso di sinistro, non sarà tenuta ad indennizzare importo superiore al valore risultante dalla perizia – eseguita a termini di polizza – entro il limite indicato alla definizione di "Contenuto".
Limitatamente agli Oggetti d'arte eventualmente assicurati con partita specifica, si farà riferimento ai valori indicati nello specifico elenco allegato alla polizza per formarne parte integrante.
- b) Fermo quanto previsto alla precedente lettera a), nel caso in cui gli Oggetti d'arte assicurati subiscano danneggiamenti – anche per atti vandalici – in occasione di furto o rapina, la Società indennizzerà la spesa occorrente per il loro restauro, fino al massimo del 50% del rispettivo valore singolo.

3.9 Enti all'aperto per naturale destinazione

A parziale deroga di quanto previsto dalla norma 2.1 lett. a), l'assicurazione è espressamente prestata per i danni ai beni che, per propria natura e destinazione d'uso, si trovino all'aperto, in spazi e aree di pertinenza dell'Assicurato, nonché per i danni da furto di beni costituenti parti dei fabbricati di proprietà dell'Assicurato Contraente, anche se poste all'esterno degli stessi. La presente estensione è prestata con uno scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di euro 500,00 per sinistro e con il limite di indennizzo di euro 10.000,00 per periodo assicurativo annuo.

3.10 Furto con destrezza

L'assicurazione deve intendersi estesa – entro il limite di euro 5.000,00 per periodo assicurativo annuo – al furto commesso con destrezza nei locali delle Sedi Consortili, durante le ore di apertura delle stesse, sempre che il furto sia constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e denunciato entro 2 giorni dall'accadimento. La presente estensione è prestata con una franchigia di euro 250,00 per sinistro.

3.11 Furto su officine mobili

Premesso che i veicoli dell'Assicurato attrezzati a officina mobile – con allestimento e dotazione atti all'impiego per interventi nel territorio di competenza del Contraente – si intendono equiparati alle Sedi Consortili, l'assicurazione deve intendersi estesa al furto di beni in dotazione posti all'interno dei detti veicoli furgonati, durante il loro impiego nell'ambito territoriale consortile, alla condizione che:

- a. i detti veicoli abbiano vani di carico – anche dotati di finestre – interamente metallici o di materiali plastici rigidi, con sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura, restando esclusi in ogni caso i veicoli con vani protetti da strutture telonate;
- b. l'asportazione dei beni assicurati avvenga con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo.

La presente estensione è prestata con uno scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di euro 250,00 per sinistro e con il limite di indennizzo di euro 5.000,00 per periodo assicurativo annuo.

3.12 Portavalori

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata alla partita specifica, comprende la sottrazione dei valori trasportati da persone incaricate dal Contraente, in relazione alle funzioni svolte per il medesimo, avvenuta a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto;

- furto con destrezza e scippo, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi.

La garanzia è prestata:

- tra le ore 6 e le ore 2, inteso che la presente limitazione non opera in occasione di manifestazioni e iniziative in genere, che prevedano la prestazione di servizio da parte di incaricati del Contraente anche oltre il limite orario suindicato;
- per incaricati di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;
- con una franchigia di euro 250,00 per sinistro.

3.13 Franchigia

Fatta eccezione per gli eventi dannosi assicurati per i quali sia prevista una franchigia superiore ovvero uno scoperto con relativo importo minimo non indennizzabile, l'assicurazione si intende prestata con una franchigia di euro 250,00 per sinistro.

SCHEDA TECNICA

Contraente:

A.S.P Città di Piacenza

Via Campagna, 157 35 29121 Piacenza P.IVA 01555270337

Durata del contratto: anni 3, con
effetto dal: 31/12/2016
scadenza il: 31/12/2019
scadenza prima rata il: 31/12/2017

Descrizione del rischio

L'assicurazione vale per i beni indicati nelle singole partite, posti nelle Sedi mediante le quali il Contraente svolge tutte le attività istituzionali e operative ed esercita le funzioni e competenze allo stesso attribuite o che allo stesso siano demandate o consentite dall'ordinamento legislativo.

Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli eventuali limiti indicati alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato nel capitolato normativo, devono intendersi quali limiti di indennizzo per ciascun sinistro.

Ubicazione del rischio:

- Via Campagna, 157 Piacenza;
- Via Scalabrini, 19 Piacenza;

Partite, somme assicurate

Partita 1

sopra Contenuto

somma assicurata a primo rischio assoluto euro

Partita 2

sopra Valori comunque custoditi nelle Sedi

somma assicurata a primo rischio assoluto euro

Partita 3

sopra la garanzia Portavalori

somma assicurata a primo rischio assoluto euro

Il premio annuo a base di gara ammonta ad € 4.300,00